



# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (M.O.G.)

Ai sensi dell'Art. 6, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001

## PARTE GENERALE

NON È PERMESSO CONSEGNARE A TERZI, RIPRODURRE, COPIARE E/O UTILIZZARE TUTTO O IN PARTE QUESTO DOCUMENTO  
SENZA IL CONSENSO SCRITTO DEGLI AUTORI E DEL PROPRIETARIO (Legge 22.04.1941, n° 633 - Art. 2575 e segg. C.C.)

## INDICE

<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>4</b>
<b>1     PREMESSA</b> .....	<b>4</b>
<b>2     GLOSSARIO</b> .....	<b>4</b>
<b>3     FINALITÀ DEL MODELLO</b> .....	<b>5</b>
<b>4     DESTINATARI DEL MODELLO</b> .....	<b>6</b>
<b>5     STRUTTURA DEL MODELLO</b> .....	<b>6</b>
<b>PARTE GENERALE</b> .....	<b>7</b>
<b>1     IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL' 8 GIUGNO 2001</b> .....	<b>7</b>
1.1     REATI PRESUPPOSTO	8
1.2     APPARATO SANZIONATORIO	15
1.3     DELITTI TENTATI	17
1.4     REATI COMMESSI ALL'ESTERO	17
1.5     CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ ALL'ENTE	17
1.6     ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ	18
1.7     SINDACATO D'IDONEITÀ	19
1.8     VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE	20
<b>2     L'ORGANIZZAZIONE DELLA NORDIC SKI</b> .....	<b>21</b>
<b>3     MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO E PRESID DI CONTROLLO</b> .....	<b>23</b>
<b>4     ORGANISMO DI VIGILANZA</b> .....	<b>24</b>
4.1     IDENTIFICAZIONE, REQUISITI, NOMINA E REVOCA	24
4.2     FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	26
4.3     FLUSSI DI COMUNICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	27
4.4     FLUSSI DI COMUNICAZIONE VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	27
4.5     WHISTLEBLOWING	29
<b>5     CODICE ETICO</b> .....	<b>29</b>
<b>6     SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO</b> .....	<b>30</b>
<b>7     DIFFUSIONE DEL MODELLO</b> .....	<b>30</b>
<b>8     ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO</b> .....	<b>31</b>

REVISIONE	APPROVAZIONE	NATURA DELLE MODIFICHE
REV. 00	Delibera Consiglio di Amministrazione	Adozione del 13.12.2024

## INTRODUZIONE

### 1 PREMESSA

**La Nordic SKI** (di seguito "**Nordic**") è nata grazie ad una visione pionieristica nel turismo e ad un grande lavoro di Franco Nones che condivise con altri illuminati imprenditori e sportivi l'idea della Marcialonga di Fiemme e Fassa dopo aver lo stesso Franco Nones vinto la leggendaria medaglia d'oro nella 30 km di fondo ai Giochi Olimpici Invernali di Grenoble 1968.

Nel 1971, pertanto, è nata la prima edizione di Marcialonga di Fiemme e Fassa; nel 1983 nasce anche il Trofeo Topolino dello Sci di Fondo, ora Skiri Trophy (evento internazionale di sci di fondo giovanile).

A fine degli anni '80, visto l'enorme interesse della Val di Fiemme nello Sci Nordico, nasce l'idea di candidare la Val di Fiemme per i Campionati del Mondo FIS di Sci Nordico.

L'edizione del 1991 viene quindi assegnata alla Val di Fiemme e per la prima volta i Mondiali vengono organizzati a sud delle Alpi, in Trentino.

**L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.**

**La Nordic ha lo scopo di sviluppare, promuovere tutte le iniziative previste dal proprio statuto nel pieno rispetto delle leggi vigenti, dello Statuto e del regolamento interno dello stesso.**

La **Nordic**, da sempre sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle proprie attività, ha ritenuto coerente implementare e procedere all'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto 231/01 (di seguito il "Modello" o il "Modello 231").

La **Nordic** ritiene, che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello stesso, non solo consentano di beneficiare dell'esimente previsto dal D.Lgs. 231/01, ma migliorino la propria *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione dei reati al proprio interno.

Tale iniziativa è stata assunta, quindi, nella convinzione che l'adozione del Modello rappresenti uno strumento valido di **sensibilizzazione** per tutti coloro che operano in nome e per conto di **Nordic**, ovvero i soci, i dipendenti, i volontari della stessa e tutti gli altri soggetti coinvolti come ad esempio committenti pubblici, fornitori, partner e collaboratori, affinché seguano nell'espletamento delle proprie attività in collaborazione con **Nordic**, **comportamenti ispirati alla trasparenza, correttezza gestionale, fiducia e cooperazione.**

La **Nordic** vigilerà sull'osservanza delle disposizioni contenute nel Modello assicurando la trasparenza delle azioni/protocolli di miglioramento poste in essere in caso di violazione dello stesso.

La **Nordic** si impegna a diffondere, nella propria organizzazione ed all'esterno, i contenuti del Modello ed i successivi aggiornamenti in modo completo, accurato e continuo.

La **Nordic** si impegna, altresì, a richiamare l'esistenza del Modello e il suo carattere vincolante in tutti i rapporti economici instaurati con i terzi destinatari.

### 2 GLOSSARIO

**Attività sensibile:** processo nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati contemplati dal Decreto; trattasi dei processi nelle cui fasi, sottofasi o attività si potrebbero configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 anche in concorso con altri Enti.

**Ente: NORDIC SKI – WM VAL DI FIEMME 2013 S.r.l. con sede in Cavalese – Via Regolani, 8.**

**Decreto 231:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300».

**Destinatari:** i soggetti apicali e i sottoposti.

**Enti:** soggetti dotati di personalità giuridica, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica.

**Linee Guida Ania:** le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 emanate dall'Ania.

**Modello 231:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001.

**Organismo di Vigilanza:** l'organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo, avente i requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 231/2001, cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento.

**Reati presupposto:** i reati, previsti dal d. lgs. 231/2001, che possono comportare la responsabilità amministrativa della NORDIC SKI – WM VAL DI FIEMME 2013 S.r.l. con sede in Cavalese – Via Regolani, 8.

**Soggetti apicali:** le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Nordic o di una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Nordic (art. 5, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 231/2001). A titolo esemplificativo tali soggetti sono stati individuati nei componenti del Consiglio di Amministrazione, nell'Amministratore Delegato, nel Direttore Generale e l'insieme dei dirigenti con responsabilità strategiche.

**Sottoposti:** le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti apicali (art. 5, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 231/2001).

### 3 FINALITÀ DEL MODELLO

Lo scopo del MOG 231 adottato dalla **NORDIC** è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di principi, regole e procedure volto a prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/01. Attraverso il presente Modello, la **NORDIC** intende perseguire le finalità di seguito meglio specificate:

- Promuovere e valorizzare in misura sempre maggiore una cultura etica, che orienti i comportamenti connessi alla conduzione delle attività sociali alla correttezza e alla trasparenza;
- Determinare, in tutti coloro che operano per conto della **NORDIC** nell'ambito delle attività sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti;

- Ribadire che ogni forma di comportamento illecito è fortemente condannata, in quanto contraria ai principi etici adottati dalla **NORDIC** nell'esercizio dell'attività;
- Consentire alla **NORDIC** di intervenire tempestivamente al fine di prevenire o contrastare la commissione di reati e, ove si rendesse necessario a sanzionare i comportamenti contrari alle disposizioni di legge ed alle regole aziendali.

Pertanto, il Modello 231 è finalizzato all'implementazione di precisi principi e disposizioni, nonché di un sistema di controllo, volti a disciplinare il corretto funzionamento della **NORDIC** e alla repressione di condotte preordinate al determinarsi di eventi ricadenti nel quadro sanzionatorio del D.lgs. 231/01.

#### 4 DESTINATARI DEL MODELLO

Le regole contenute nel presente Modello si applicano, in **senso soggettivo**, a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della **NORDIC**, ai dipendenti, ai volontari, ancorché eventualmente distaccati per lo svolgimento dell'attività, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla **NORDIC**, operano su incarico della medesima.

I collaboratori, i fornitori e gli altri eventuali *partner* estranei alla struttura organizzativa della **NORDIC**, che operando nell'ambito di attività sensibili sono tenuti al rispetto delle prescrizioni enunciate nel Modello 231.

**Tali soggetti dovranno prendere visione documentata del Modello e del relativo Codice etico ed, inoltre, dovranno sottoscrivere apposite informative, che definiscano l'eventuale violazione delle disposizioni contenute nel Modello, grave inadempienza contrattuale, legittimante la risoluzione del rapporto contrattuale esistente.**

#### 5 STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello si compone di:

- **Parte Generale:** tale sezione comprende l'analisi del dettato normativo di cui al D.lgs. 231/01, la descrizione della **NORDIC**, l'illustrazione della metodologia impiegata per l'attività di *risk analysis*, del sistema di controllo interno, delle funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza, il richiamo al codice etico e al sistema sanzionatorio, le modalità adottate per la diffusione del modello e per l'adozione e aggiornamento dello stesso.
- **Allegati:**
  - l'organigramma aziendale (allegato PG\_1);
  - la mappatura dei rischi (allegato PG\_2).
- **Parte Speciale:** tale sezione descrive in riferimento a ciascun processo aziendale, individuato come "sensibile" e, pertanto a "rischio 231", le fattispecie di reato rilevanti per il medesimo e le procedure da applicare per prevenire il determinarsi dell'evento reato o del tentativo.
- **Allegati:**
  - l'analisi dei rischi (allegato PS\_1);
  - documenti di supporto (allegati PS\_2);
  - il Codice Etico contenente l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità della **NORDIC** nei confronti dei destinatari del Modello stesso (allegati PS\_3);
  - le procedure (allegati PS\_4);
  - il Sistema Sanzionatorio (allegati PS\_5);
  - il regolamento dell'OdV (allegati PS\_6).

## PARTE GENERALE

### 1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL' 8 GIUGNO 2001

Il Decreto Legislativo 231, emanato nel giugno del 2001 (di seguito anche "Decreto" o "d.lgs. 231"), ha inteso conformare la normativa italiana in materia di responsabilità degli enti a quanto stabilito da alcune Convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese.

Il d.lgs. 231/2001 sulla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa "da reato" a carico degli Enti, diversa e ulteriore rispetto alla responsabilità penale personale dell'autore dell'illecito.

Tale responsabilità si configura in caso di commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente, di almeno uno dei reati previsti dal Decreto 231:

- da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (i c.d. soggetti apicali);
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i c.d. sottoposti).

Il reato commesso dalle persone fisiche (soggetti in posizione apicale o sottoposti), per avere rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente, deve costituire espressione della politica aziendale ovvero, quanto meno, derivare da una "colpa di organizzazione". In sostanza, deve poter essere rimproverato all'ente di non aver adottato un sistema organizzativo adeguato e idoneo a prevenire il reato verificatosi. In tal senso, il modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, previsto dagli artt. 6 co. 1 e 7 co. 2 del d.lgs. 231/2001, è il meccanismo cui il legislatore affida la prevenzione dei reati.

Il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (di seguito anche il "D.lgs. 231/2001" o, anche solo il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell'art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per "enti" si intendono le società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità giuridica

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita "amministrativa" dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale competente l'accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all'ente le medesime garanzie del processo penale.

La responsabilità amministrativa della **NORDIC** deriva dal compimento di reati, della specie di quelli indicati nel D.lgs. 231/2001, definiti reato presupposto, commessi, nell'interesse o a vantaggio della **NORDIC** stesso, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della **NORDIC** o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti "soggetti apicali"), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti "soggetti sottoposti").

La responsabilità dell'impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma del tentativo (ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 231/01), vale a dire quando il soggetto agente compia

atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il legislatore ha previsto la possibilità per l'organizzazione di sottrarsi totalmente o parzialmente dall'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto, al realizzarsi di determinate condizioni.

Ed invero, gli artt. 6 e 7 del D.lgs 231/2001, contemplano una forma di "esonero" da responsabilità dell'organizzazione, nel caso in cui la **NORDIC** sia in grado di dimostrare, in occasione di un procedimento penale, di aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

Nel dettaglio, l'art. 6 del Decreto contempla l'esonero da responsabilità della **NORDIC** solo se lo stesso dimostra:

- che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

Il Modello opera quale causa di non punibilità solo se è:

- ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;
- effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

Quanto all'efficacia del modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:

- siano individuate le attività della società nel cui ambito possono essere commessi reati;
- siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società, in relazione ai reati da prevenire;
- siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- siano, per quanto possibile, previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Decreto stabilisce che il modello sia sottoposto a verifica periodica ed aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività della **NORDIC**.

### 1.1 **REATI PRESUPPOSTO**

La Sezione III del Capo I del d.lgs. 231/2001 indica i reati – c.d. reati presupposto – che possono comportare la responsabilità amministrativa degli enti. Per comodità espositiva, alla data di aggiornamento del Modello 231, i reati possono essere raggruppati nelle seguenti categorie:

1. delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25)
2. delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis)
3. delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)
4. delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)
5. delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1)
6. reati societari (art. 25-ter)
7. delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)

8. delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)
9. reati in materia di abusi di mercato (art. 25-sexies)
10. reati transnazionali (artt. 3 e 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001")
11. delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)
12. delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies)
13. delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)
14. reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (art. 25-decies)
15. delitti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell'ambiente (art. 25-undecies)
16. delitti riconducibili all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)
17. reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art.25-terdecies)
18. frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)
19. reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)
20. reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies)
21. reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1)
22. reati contro il patrimonio culturale (artt. 25-septiesdecies e 25-duodecimes)

Di seguito si riporta, con riferimento a ciascuna categoria, l'elenco dei reati presupposto.

### **1.1.1. Delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25)**

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica (in danno dello Stato o di altro ente pubblico) (art. 640-ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo Europeo agricolo di garanzia e del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Peculato (art. 314, comma 1 c.p.);

- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

#### **1.1.2. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis)**

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.).

#### **1.1.3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)**

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 DPR n. 309 del 1990);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, L. 110/1975 (art. 407 comma 2 lettera a) numero 5 c.p.p.).

#### **1.1.4. Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)**

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

#### **1.1.5. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1)**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

#### **1.1.6. Reati societari (art. 25-ter)**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) E fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (art. 173-bis del t.u.f.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis comma 1);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.).

#### **1.1.7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)**

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (l. N. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.);

- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (l. N. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (l. N. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (l. N. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (d.lgs. N. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

#### **1.1.8. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

#### **1.1.9. Reati in materia di abusi di mercato (art. 25-sexies)**

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del d.lgs. 58/1998);
- Manipolazione del mercato (art. 185 del d.lgs. 58/1998).

#### **1.1.10. Reati transnazionali**

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati previsti dagli articoli 3 e 10 della legge n. 146 del 2006 se commessi in modalità transnazionale:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.74 del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità
- giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

**1.1.11. Delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)**

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.).

**1.1.12. Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies)**

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

**1.1.13. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)**

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. 633/1941 comma 1 lett. A) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. 633/1941).

**1.1.14. Reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (art. 25-decies)**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

**1.1.15. Delitti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell'ambiente (art. 25-undecies)**

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137 d.lgs. 152/06);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs. 152/06);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 d.lgs. 152/06);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/06);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/06);
- Violazione delle norme di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività (art. 279 d.lgs. 152/06);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6 l.150/92,);
- Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 d.lgs. 202/07);
- Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 d.lgs. 202/07);
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.).

**1.1.16. Delitti riconducibili all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)**

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5 d.lgs. N. 286/1998);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12-bis d.lgs. N. 286/1998).

**1.1.17. Reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art.25-terdecies)**

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

**1.1.18. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)**

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo 25-quaterdecies del D. Lgs. 231/2001, [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019] si annovera la fattispecie di seguito indicata:

- Frodi in competizioni sportive (art. 1 L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. n. 401/1989).

**1.1.19. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)**

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis d.lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 commi 1 e 2 bis d.lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000).

**1.1.20. Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies)**

- Contrabbando (D.P.R. n. 43 del 1973)

**1.1.21. Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1)**

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

**1.1.22. Reati contro il patrimonio culturale (artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies)**

- Furto di beni culturali (518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (518-quater c.p.)
- Riciclaggio di beni culturali (518-sexies c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (518-duodecies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (518-terdecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (518-quaterdecies c.p.)

**1.2 APPARATO SANZIONATORIO**

Il Decreto 231 prevede un articolato sistema di sanzioni in caso di condanna per uno degli illeciti previsti dalla normativa.

Le sanzioni previste sono:

- Sanzione pecuniaria;

- Sanzioni interdittive;
- Confisca dei proventi del reato;
- Pubblicazione della sentenza di condanna.

La **sanzione pecuniaria** è la sanzione "base" sempre applicabile in caso di commissione di uno degli illeciti e di accertamento della responsabilità della Società. La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1549,37.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Le **sanzioni interdittive**, a loro volta, possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive, salvo quanto previsto dall'art. 25 co. 5 del Decreto 231, hanno durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1. la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del medesimo è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
2. in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, d.lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. È peraltro possibile la prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del d.lgs. 231/2001.

Quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva, può essere disposta anche la pubblicazione della sentenza di condanna.

Inoltre, nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Va ricordato che l'art. 266 del d.lgs. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni Private – prevede che non possano essere applicate alle imprese di assicurazione, in via cautelare, le sanzioni interdittive indicate all'art. 9, 2° comma, lett. a) e b), cioè l'interdizione dall'esercizio dell'attività e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni.

### 1.3 DELITTI TENTATI

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del d.lgs. 231/2001).

### 1.4 REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'art. 4 del D.Lgs. 231/2001, la **NORDIC** avente sede principale nel territorio dello Stato può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D.Lgs. 231/2001 - commessi all'estero.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D.Lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità della **NORDIC** per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del d.lgs. 231/2001;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso). Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli 24 e ss. del d.lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del d.lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti.

Per le condotte criminose che siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità ex art. 6 del codice penale, in forza del quale "il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione"

### 1.5 CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ ALL'ENTE

Oltre alla commissione di uno dei reati presupposto, affinché la **NORDIC** sia sanzionabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 devono essere integrati altri requisiti normativi. Tali ulteriori criteri della responsabilità degli enti possono essere distinti in "oggettivi" e "soggettivi".

Il primo criterio oggettivo è costituito dal fatto che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato alla **NORDIC** da un rapporto qualificato. In proposito si distingue tra:

- **soggetti in "posizione apicale"**, cioè che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore di un'unità organizzativa autonoma, e le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l'ente. Si tratta delle persone che effettivamente hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della società. Sono inoltre assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della società o di sue sedi distaccate;
- **soggetti "subordinati"**, ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Specificatamente appartengono a questa categoria i lavoratori dipendenti e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali. Tra i soggetti esterni interessati vi sono i collaboratori, i promotori ed anche, se presenti, gli agenti e i consulenti, che su mandato della società compiono attività in suo nome. Rilevanti sono, infine, anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale della società, sempre nel caso in cui questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse della società.

Ulteriore criterio oggettivo è il fatto che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente; è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:

- l'"**interesse**" sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito;
- il "**vantaggio**" sussiste quando l'ente ha tratto – o avrebbe potuto trarre – dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

La responsabilità dell'ente sussiste non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'interesse della società. Il miglioramento della propria posizione sul mercato o l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria sono casi che coinvolgono gli interessi della società senza apportargli però un immediato vantaggio economico.

La responsabilità amministrativa dell'ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche qualora non sia stato identificato l'autore del reato, o il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia. In ogni caso la responsabilità dell'ente va sempre ad aggiungersi e mai a sostituirsi a quella della persona fisica autrice del reato.

## 1.6 ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ

L'art. 6 del d.lgs. 231/2001 stabilisce che, in caso di reato commesso da un soggetto apicale, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto.

Pertanto, nel caso di reato commesso da soggetti apicali, sussiste in capo all'ente una presunzione di responsabilità che, tuttavia, può essere superata se l'ente riesce a dimostrare la sussistenza delle richiamate quattro condizioni di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/2001.

In tal caso, pur sussistendo la responsabilità personale in capo al Soggetto apicale, l'ente non è responsabile ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Il d.lgs. 231/2001 attribuisce un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo nella misura in cui questi ultimi siano giudicati idonei a prevenire i reati di cui al citato Decreto e, al contempo, vengano efficacemente attuati da parte di **NORDIC**.

Nello stesso modo, l'art. 7 del d.lgs. 231/2001 stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati commessi dai sottoposti, se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. In ogni caso, l'inosservanza di detti obblighi di direzione o di vigilanza è esclusa se l'ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Pertanto, nell'ipotesi prevista dall'art. 7 del d.lgs. 231/2001, l'adozione del Modello 231 da parte dell'ente costituisce una presunzione a suo favore, comportando, così, l'onere della prova a carico dell'accusa che dovrà dimostrare la mancata adozione ed efficace attuazione del Modello.

**Il Modello 231, per risultare idoneo a prevenire i reati, deve rispondere ai seguenti requisiti:**

- **individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;**
- **prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;**
- **individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;**
- **prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231;**
- **introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231.**

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il giudizio di idoneità viene formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato. In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

## **1.7 SINDACATO D'IDONEITÀ**

L'attività di accertamento svolta dal giudice penale in merito alla sussistenza di profili di responsabilità amministrativa a carico della società, concerne due profili. Da un lato l'accertamento circa la commissione di un reato che rientri nell'ambito di applicazione del Decreto, dall'altro "il sindacato di idoneità" sull'eventuale Modello organizzativo adottato dalla Società stessa.

In altre parole, va giudicata la capacità del Modello organizzativo circa la finalità di prevenzione dei reati a cui è preordinato. Il requisito dell'idoneità viene soddisfatto dal Modello che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto atto ad azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

## 1.8 VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Il D.lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle sue vicende modificative quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda. Gli artt. 28-33 del D.lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

In caso di **trasformazione**, l'art. 28 del D.lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di **fusione**, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D.lgs. 231/2001). Invero, l'ente risultante dalla fusione assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 del D.lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di **scissione parziale**, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del D.lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla **fusione e alla scissione**, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del D.lgs. 231/2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L'art. 32 del D.Lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del D.lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi

Per le fattispecie della **cessione e del conferimento di azienda** è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D.lgs. 231/2001 ) modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c.; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

## 2 L'ORGANIZZAZIONE DELLA NORDIC SKI

La **NORDIC** è stata costituita in data 24.05.2000.

Il codice ateco assegnato è il nr. 93.19.1 "organizzazione di manifestazioni sportive".

La **NORDIC SKI WM DI FIEMME 2003 S.R.L.** ha sede legale in Cavalese (TN), Via Regolani, 6 – con codice fiscale e Partita IVA 01696990223.

Non ha ulteriori unità locali.

L'iscrizione alla Camera del Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento è stata effettuata il 20.07.2000.

### Organi della **NORDIC** cui è affidata la *Governance*

**2.1. Assemblea dei Soci:** Il socio unico detentore del 100% delle quote della **NORDIC** è il COMITATO PER LA PROMOZIONE DELLO SCI IN VAL DI FIEMME.

I soci provvedono a:

- L'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- La nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- La nomina dell'organo di controllo;
- Le modificazioni dello statuto;
- La decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale.

**2.2. Consiglio d'Amministrazione (CdA):** Il Consiglio di Amministrazione è l'organo direttivo e decisionale della **NORDIC**.

I suoi poteri e responsabilità sono dettati dallo statuto e dalle leggi vigenti. Ne sono membri i consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci. Le sue riunioni sono verbalizzate. Orienta e controlla l'andamento complessivo della **NORDIC** e risponde all'Assemblea dei Soci per quanto si riferisce alle proprie attività. Le sue riunioni sono presiedute dal Presidente, che provvede alla sua convocazione ed alla stesura dell'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione è rappresentato legalmente dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Inoltre:

- approva l'organigramma della **NORDIC**,
- valuta l'esigenza di risorse;
- designa i responsabili di funzione ne verifica e valuta l'operato;
- nomina il presidente e il vicepresidente,
- cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea,
- analizza e approva i budget economici e finanziari, definisce ed approva i bilanci preventivi e consuntivi,
- definisce la politica degli investimenti.

- cura l'esecuzione delle delibere consiliari, rappresenta la proprietà della **NORDIC** e costituisce il riferimento per la struttura gestionale.

**2.3. Presidente:** Il Presidente è il legale rappresentante e datore di lavoro ai fini prevenzionistici della **NORDIC**, risponde delle azioni della stessa in sede civile e penale, nella misura prevista dalla legislazione vigente e dallo Statuto sociale. È eletto dal Consiglio d'Amministrazione.

Svolge le seguenti attività:

- presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione,
- rappresenta la **NORDIC** nelle sedi istituzionali e politiche.

In caso di assenza del Presidente le funzioni ad esso delegate vengono svolte dal Vicepresidente come previsto da statuto.

**2.4. L'assetto organizzativo:** La struttura organizzativa della **NORDIC** è sufficientemente orientata a garantire la separazione dei compiti tra le funzioni operative e le funzioni di controllo e a garantire la massima efficienza ed efficacia possibile (vedere l'organigramma in vigore). L'organigramma di tipo gerarchico-funzionale, pone in evidenza le figure apicali, cioè le risorse umane che rivestono funzioni di rappresentanza di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa.

La struttura organizzativa ad oggi risulta articolata nelle seguenti **funzioni apicali** (soggetti apicali ai sensi dell'art.5, D.lgs. 231/01: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso):

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Il Vicepresidente, Consigliere e Responsabile Volontari
- Il Segretario Generale, Consigliere & Responsabile Sport
- Il Consigliere, responsabile Marketing e Comunicazione
- Il Consigliere e Responsabile Finanziario
- Gli ulteriori Consiglieri

**L'organigramma della NORDIC è riportato nell'allegato PG\_1.**

### **SISTEMA SICUREZZA AI SENSI D.Lgs 81/08**

In tema di **salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**, la **NORDIC** si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa vigente (**D.Lgs. 81/08**) nell'ottica di eliminare, ridurre o gestire i rischi lavorativi dei propri lavoratori.

Il ruolo di RSPP è svolto **da persona esterna all'organizzazione**, secondo il profilo, i compiti e le responsabilità previste dalla legge 81/08.

Nello specifico il Datore di Lavoro della **NORDIC** con il supporto del RSPP:

- ha elaborato e aggiorna periodicamente il documento di valutazione dei rischi (DVR) per singola struttura/servizio gestito e ha individuato le misure di prevenzione e protezione in relazione ai fattori di rischio rilevati;
- ha designato gli addetti alle emergenze di primo soccorso e antincendio monitorando periodicamente l'attività da questi svolta;
- ha nominato il medico competente per attuare il programma di sorveglianza sanitaria e periodicamente effettua visite mediche ed esami necessari per l'idoneità dei lavoratori a svolgere le mansioni specifiche;
- si occupa della formazione e dell'aggiornamento costante del personale, secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni.

Il complesso delle attività poste in essere conforme e aderente alla normativa del D.Lgs. 81/08, risulta idoneo a mitigare il rischio potenzialmente alto di incorrere in uno dei reati previsti dal D.lgs 231/01. **Tuttavia, occorre introdurre un efficace sistema di raccordo con l'OdV incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure e dei presidi adottati.**

### SISTEMA GESTIONE PRIVACY

In relazione al tema del trattamento dei dati personali la **NORDIC** ha aggiornato il proprio Sistema di Gestione Privacy al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e al Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018 entrato ufficialmente in vigore il 19 settembre 2018.

La **NORDIC** mette in atto tutte le procedure operative previste, quali a titolo esemplificativo:

- individuazione e nomina di autorizzati e responsabili,
- predisposizione e diffusione delle informazioni relative al trattamento dei dati personali a dipendenti e fornitori,
- adeguamento dei sistemi informatici
- adozione di tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del GDPR.

## 3 MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO E PRESIDII DI CONTROLLO

Il D. Lgs. 231/2001 prevede espressamente, all'art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.

Di conseguenza, la **NORDIC** ha proceduto, con il supporto di un consulente esterno, ad una approfondita analisi delle proprie attività aziendali. Nell'ambito di tale disamina, la Società ha, in primo luogo, analizzato la propria struttura organizzativa, rappresentata nell'organigramma aziendale che individua le Funzioni aziendali, evidenziandone ruoli e linee gerarchiche.

Successivamente, la **NORDIC** ha proceduto all'analisi delle proprie attività aziendali sulla base delle informazioni raccolte dai Vertici Aziendali che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore aziendale di relativa competenza.

I risultati dell'attività sopra descritta sono stati raccolti in una scheda descrittiva, c.d. **Mappatura delle Attività a Rischio-Reato (Allegato PG\_2)**, che illustra in dettaglio i profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001 nell'ambito delle attività proprie di **NORDIC**. La **NORDIC**, rivaluta le attività pesandole a fronte delle evidenze raccolte nel periodo di attuazione (problemi, attività di miglioramento, efficacia dei controlli, ...).

In ogni caso l'aggiornamento della valutazione dei processi e delle attività a rischio di commissione di reato è eseguito:

- ogni due anni (periodo massimo);
- indipendentemente dal periodo in cui è stato effettuato l'aggiornamento, lo stesso viene ripetuto ogni qualvolta vi siano:
  - significative modificazioni delle attività operative della **NORDIC**;
  - introduzione nuovi servizi con possibili attività sensibili;
  - segnalazioni o accadimenti significativi occorsi a rischio di commissione di reato;
  - aggiornamento del quadro normativo di riferimento del D.Lgs. 231.

I documenti risultato della valutazione dei processi e delle attività a rischio di commissione di reato sono conservati a cura **del Consiglio di Amministrazione**.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile delle eventuali analisi supplementari. La valutazione può essere condotta con il supporto di strumenti informatici applicativi più comuni.

In ogni caso, le attività che presentano rischi significativi sono immediatamente prese in considerazione per individuare e porre in essere le azioni correttive per la riduzione o l'eliminazione dei rischi ed il Modello viene aggiornato.

#### 4 ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. 231/2001 requisito per beneficiare della prevista condizione esimente dalla responsabilità amministrativa è quello di aver affidato il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello 231 ad un Organismo di Vigilanza, il quale dovrà curarne anche l'aggiornamento, riferendo periodicamente **al Consiglio di Amministrazione della NORDIC** dei rilievi discendenti dall'attività svolta.

La composizione dell'Organismo di Vigilanza deve essere definita in modo tale da garantire la presenza delle caratteristiche di seguito meglio precisate:

- **Autonomia e indipendenza:** si traducono nell'autonomia dell'iniziativa di controllo rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della Società e, in particolare, dell'organo amministrativo;
- **Professionalità:** tale requisito risiede nella capacità dell'Organismo di Vigilanza di assolvere alle proprie funzioni rispetto all'attività di vigilanza discendente da un bagaglio di strumenti e tecniche che l'Organismo deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Non vi è alcuna indicazione sulla professionalità richiesta ai membri del OdV. In particolare non è richiesto che i medesimi abbiano precise competenze di attività ispettiva, consulenziale ovvero la conoscenza di tecniche specifiche, idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad esso demandati;
- **Continuità d'azione:** siffatto attributo descrive le modalità con cui deve aversi l'azione dell'Organismo di Vigilanza, la quale deve garantire l'effettività e l'efficacia del Modello 231 nel tempo, promuovendone l'aggiornamento nel tempo.

L'Organismo di Vigilanza **della NORDIC** potrà avere composizione monocratica o plurisoggettiva, secondo la decisione dell'organo amministrativo della stessa, che verificherà la presenza dei requisiti di autonomia e professionalità.

##### 4.1 IDENTIFICAZIONE, REQUISITI, NOMINA E REVOCA

L'Organismo di Vigilanza della **NORDIC** è nominato **con delibera del Consiglio di Amministrazione** che ne definisce anche i compensi.

I componenti dell'OdV rimangono in carica per un periodo di tempo definito **dal Consiglio di Amministrazione** (massimo tre anni), rinnovato tacitamente, e fino a dimissioni o revoca.

La nomina dei componenti dell'OdV dovrà essere oggetto di accettazione espressa a cui dovrà seguire adeguata formalizzazione e regolamentazione contrattuale.

Il **Consiglio di Amministrazione** deve verificare l'assenza, in capo ai componenti del OdV, di motivi di ineleggibilità quali, a titolo esemplificativo:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- funzioni di amministrazione - nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo - di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;

- stato di interdizione temporanea o di sospensione dai pubblici uffici, ovvero dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- esistenza di una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice civile;
- misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- sentenza di condanna, in Italia o all'estero, ancorché con sentenza non ancora passata in giudicato e anche se con pena condizionalmente sospesa, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cosiddetto "patteggiamento"), salvi gli effetti della riabilitazione, per i delitti richiamati dal D.Lgs. 231/2001 o delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- condanna, ancorché con sentenza non ancora passata in giudicato e anche se con pena condizionalmente sospesa, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cosiddetto "patteggiamento"), salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per un reato contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
  - per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore ad un anno;
  - per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del Codice civile così come riformulato dal D.Lgs. 61/2002.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica.

L'Organismo di Vigilanza potrà giovare, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le Funzioni della Società, ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

A tal fine il **Consiglio di Amministrazione** assegna un budget di spesa all'Organismo di Vigilanza tenuto conto delle richieste di quest'ultimo che dovranno essere formalmente presentate e autorizzate dallo stesso. L'assegnazione del budget permette all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento dei compiti assegnatigli dal presente Modello 231, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001.

In caso di necessità, l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere all'Amministratore Unico di disporre anche di cifre superiori, dandone adeguata rendicontazione successiva.

Al fine di garantire la necessaria stabilità, la revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera.

A tale proposito, per "**giusta causa**" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- una sentenza di condanna definitiva della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento passata in giudicato, ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;

- una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza per aver commesso uno dei reati o illeciti amministrativi previsti dal Decreto (o reati/illeciti amministrativi della stessa indole);
- la violazione degli obblighi di riservatezza a cui l'Organismo di Vigilanza è tenuto;
- la mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- una grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti quale, ad esempio, l'omessa redazione della relazione informativa all'Amministratore Unico sull'attività svolta;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia ed indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza.

In casi di particolare gravità, l'Amministratore Unico potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un OdV *ad interim*.

La decadenza dalla carica comporta sempre la non rieleggibilità del componente.

## 4.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Controllo e Vigilanza, in occasione della prima riunione successiva alla nomina dei propri componenti, formula ed approva il proprio **regolamento** interno (**Allegato PS\_6**), nonché un programma lavori. Tale documento esplicita i criteri e le modalità operative volti all'attuazione ed al rispetto dei compiti, dei poteri e delle funzioni attribuiti all'OdV, così come di seguito elencati.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei soggetti destinatari del Modello, rilevando eventuali violazioni e proponendo i relativi interventi correttivi e/o sanzionatori agli organi aziendali competenti;
- sull'efficacia ed efficienza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed all'effettiva capacità di prevenire la commissione di reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, proponendo le eventuali azioni di adeguamento agli organi aziendali competenti e verificandone l'implementazione.

Nell'adempimento delle funzioni che gli sono affidate, l'Organismo di Vigilanza:

- attua le procedure di controllo previste dal Modello, proponendo all'Amministratore Unico l'eventuale emanazione di disposizioni interne a ciò finalizzate;
- conduce ispezioni e ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei processi sensibili;
- effettua periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dall'azienda, soprattutto nell'ambito dei processi sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi almeno annualmente in sede di reporting agli Organi sociali deputati;
- raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- si coordina con le altre funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante;
- attiva e svolge le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi d'indagine.
- vigila sulla coerente applicazione delle sanzioni previste dalle normative interne nei casi di violazione del Modello, ferma restando la competenza dell'organo dirigente per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori.

Al fine di perseguire gli obiettivi descritti, devono essere assicurati all'Organismo di Vigilanza:

- la massima libertà di iniziativa e di controllo sulle attività aziendali nonché il libero accesso alle informazioni aziendali rilevanti e in generale alla documentazione della Società, senza vincoli di subordinazione gerarchica che possano condizionarne l'autonomia di giudizio;
- adeguate risorse finanziarie (le spese sostenute dall'Organismo di Vigilanza nell'espletamento del mandato, adeguatamente motivate, sono a carico della Società);
- la possibilità di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di consulenti esterni, con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo;
- l'uso, anche se non necessariamente esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni ed ogni altra attività ritenuta necessaria;
- idoneo personale di segreteria e mezzi tecnici necessari.

Tutti i componenti dell'organismo di Vigilanza son tenuti al vincolo di riservatezza rispetto a tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza in ragione dell'Ufficio assunto.

#### 4.3 FLUSSI DI COMUNICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza si riunisce nel rispetto dei termini definiti all'interno del proprio regolamento interno e, in via straordinaria, su convocazione del suo Presidente o su richiesta di altro componente. Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente con **il Presidente del Consiglio di Amministrazione della NORDIC**.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce all'organo dirigente lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza tramite reporting diretto, riunioni (anche in video conferenza) svolto con le seguenti modalità:

- annualmente attraverso una relazione scritta, nella quale siano illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo stesso, le criticità rilevate e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per assicurare l'implementazione operativa del Modello;
- tempestivamente, in relazione a presunte violazioni poste in essere suscettibili di integrare un'ipotesi di reato anche non consumato.

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà documentata attraverso verbali e conservata agli atti dell'Organismo, nel rispetto del principio di riservatezza dei dati ed informazioni ivi contenuti, nonché delle disposizioni normative in tema di trattamento di dati personali.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative. Le informazioni ricevute sono protocollate e conservate a cura dell'Organismo di Vigilanza.

#### 4.4 FLUSSI DI COMUNICAZIONE VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il D. Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle Funzioni della **NORDIC**, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica. A tal fine la **NORDIC** stabilisce che le Funzioni, così come risultati dall'organigramma funzionale di riferimento per la **NORDIC**, debbano comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche, preventivamente identificati dall'Organismo e formalmente richiesti alle singole Funzioni;
- ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente all'attuazione del Modello e/o del Codice di Comportamento nelle aree di attività a rischio-reato, nonché il rispetto delle

previsioni del Decreto, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo (c.d. segnalazioni);

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dalla dirigenza e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati ricompresi nel D. Lgs. 231/2001;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, nonché modifiche statutarie o dell'organigramma aziendale;
- esiti delle eventuali azioni intraprese a seguito di segnalazione scritta dell'Organismo di Vigilanza di accertata violazione del Modello, l'avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello, nonché i provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni;
- segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 30 giorni) occorsi a dipendenti, collaboratori della Società, e più genericamente a tutti coloro che abbiano accesso alle strutture della Società;
- variazioni nei ruoli e nelle responsabilità nell'ambito dei sistemi di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro (quali nomina a Datore di Lavoro, delega di funzione ex art. 16 D.Lgs. 81/2008, nomina a RSPP) e ambiente (quali procure e deleghe in materia ambientale)

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato dai Destinatari del Modello o del Codice Etico, mediante apposite segnalazioni circostanziate, in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello 231 o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001. Tali segnalazioni devono essere fatte sulla base di elementi di fatto, precisi e concordanti.

Più precisamente, tutti i Destinatari del presente Modello 231 hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'OdV le seguenti informazioni (c.d. "segnalazioni"):

- la commissione, il tentativo di commissione o il ragionevole pericolo di commissione di condotte illecite, ovvero di reati previsti dal Decreto;
- eventuali presunte violazioni alle modalità comportamentali ed operative definite nel Codice Etico e nel Modello, di cui siano direttamente o indirettamente venuti a conoscenza.

A tal fine sono istituiti canali dedicati di comunicazione per la consultazione dell'Organismo di Vigilanza che consistono in un indirizzo di posta elettronica dedicato, reso noto ai destinatari del Modello, il cui accesso è riservato ai soli componenti dell'Organismo. Tali modalità di trasmissione delle segnalazioni sono volte a garantire la massima riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti. È assicurata la riservatezza delle fonti e delle informazioni di cui si venga in possesso, fatti salvi gli obblighi di legge.

Ciascuna segnalazione dovrà fornire una descrizione sommaria dell'oggetto della segnalazione, dei soggetti coinvolti, del periodo nel quale la violazione è stata compiuta, allegando, ove disponibile, la documentazione a supporto di quanto segnalato.

Non verranno prese in considerazione segnalazioni prive di qualsiasi elemento sostanziale a loro supporto, eccessivamente vaghe o poco circostanziate ovvero di evidente contenuto diffamatorio o calunnioso

Oltre alle violazioni o presunte violazioni del Modello 231 e/o del Codice Etico, i Destinatari sono invitati a comunicare senza indugio all'Organismo di Vigilanza, mediante i medesimi canali:

- qualsiasi atto, fatto, evento od omissione rilevato od osservato nell'esercizio delle responsabilità e dei compiti assegnati, con profilo di criticità rispetto a quanto previsto dal Modello, anche se non si legato ad una presunta violazione da parte di uno o più specifici individui;
- qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale indicando le ragioni delle difformità e dando atto del diverso processo seguito.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi, seguendo un iter istruttorio che può prevedere, di caso in caso, il coinvolgimento o meno dell'Organo dirigente, potendo decidere di procedere in autonomia con una attività di investigazione volta ad appurare la veridicità o la recidività dei comportamenti illeciti o irregolari segnalati.

L'Organismo di Vigilanza, qualora lo ritenga opportuno, per ottenere maggiori informazioni potrà convocare sia il segnalante, che il presunto autore della violazione.

Al termine dell'iter istruttorio, L'Organismo provvede a comunicare per iscritto gli esiti della valutazione al vertice aziendale per l'avvio delle conseguenti azioni disciplinari.

Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati dalla Società in conformità a quanto previsto in ordine al sistema disciplinare e sanzionatorio in essere.

L'Organismo di Vigilanza conserva le segnalazioni ricevute in un apposito archivio informatico: l'accesso a detto archivio è consentito esclusivamente ai componenti dell'Organismo di Vigilanza che vi potranno accedere per le sole ragioni connesse all'espletamento dei compiti innanzi rappresentati. La **NORDIC** tutela il Segnalante in buona fede, assicurando la riservatezza della segnalazione fatta, e perseguendo ogni eventuale atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei suoi confronti.

Laddove la tutela del Segnalante non fosse adeguatamente assicurata, l'Amministratore Unico, su proposta dell'OdV, può sanzionare colui che ne fosse responsabile. Allo stesso modo l'Amministratore Unico può prevedere meccanismi sanzionatori per coloro che effettuassero segnalazioni che si rivelassero infondate, con dolo o colpa grave.

#### 4.5 **WHISTLEBLOWING**

Oltre alla possibilità di segnalare a mezzo e-mail all'Organismo di Vigilanza tutte le violazioni o sospette violazioni delle regole previste dal Modello o dal Codice Etico, in conformità con quanto previsto dalla legge 30 novembre 2017 n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", **NORDIC si è dotata di una cassetta posta all'interno della sede nella quale è possibile recapitare eventuali segnalazioni.**

Al tal fine, la **NORDIC** ha adottato la politica "dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni – whistleblowing" che disciplina contenuti e modalità di segnalazione e le tutele riconosciute al segnalante.

**NORDIC** ha individuato nell'Organismo di Vigilanza il soggetto, dotato di autonomia dalla struttura di governance e organizzativa, preposto alla gestione delle segnalazioni delle violazioni.

L'Organismo di Vigilanza si rende garante della riservatezza dell'identità dei soggetti segnalanti allo scopo di tutelare gli stessi da eventuali ritorsioni o discriminazioni di qualsiasi genere o natura, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della **NORDIC** o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

### 5 **CODICE ETICO**

**NORDIC** è determinata a improntare lo svolgimento delle attività aziendali al rispetto della legalità e dei principi.

A tal fine, la medesima ha predisposto un **Codice Etico (Allegato PS\_3)** con l'obiettivo di definire con chiarezza l'insieme dei principi e dei valori che essa stessa riconosce, accetta e condivide, definendo così una "deontologia aziendale" la cui osservanza è fondamentale per il regolare svolgimento delle proprie attività.

In altri termini, nel Codice Etico sono, espressi principi etici e valori fondamentali che devono permeare ogni processo del lavoro quotidiano. In questa prospettiva, i principi contenuti nel Codice Etico costituiscono il primo presidio su cui si fonda il Modello, nonché un utile riferimento interpretativo nella concreta applicazione dello stesso in relazione alle dinamiche aziendali, anche al fine di rendere operante la scriminante di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

I principi e le disposizioni in esso contenuti, acquisendo rilevanza anche ai fini del presente Modello e costituendo un elemento ad esso complementare, sono vincolanti per i Destinatari. Esso, quindi, si applica non solo alle persone legate alla **NORDIC** da rapporti di lavoro subordinato ma anche a tutti coloro che operano per/con la **NORDIC**, quale che sia il rapporto - anche temporaneo - che li lega alle stesse.

## 6 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte dal presente Modello e dal Codice Etico, adottato al fine della prevenzione dei reati di cui al Decreto.

Al fine di garantire l'effettività del modello di organizzazione gestione e controllo **della NORDIC** ha predisposto un adeguato **sistema disciplinare e sanzionatorio (Allegato PS\_5)**, nel caso di violazione delle regole di condotta volte a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01, e, in generale, per la violazione delle procedure interne del modello stesso.

Detto sistema sanzionatorio definisce un sistema autonomo di sanzioni finalizzato a rafforzare il rispetto e l'efficace attuazione del presente Modello e di tutte le disposizioni interne che ne costituiscono attuazione, costituendone parte integrante.

Pertanto, l'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle sanzioni derivanti, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte.

## 7 DIFFUSIONE DEL MODELLO

La **NORDIC** ha previsto plurime modalità di diffusione e comunicazione del Modello, diversificate in relazione ai Destinatari interessati.

Il Modello organizzativo è presentato ed illustrato al **personale dipendente** attraverso la predisposizione di un **apposito momento formativo**, che verrà reiterato nel tempo in modo tale da garantire un'adeguata conoscenza, anche a fronte di nuove assunzioni o intervenuti aggiornamenti.

La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria per tutti i destinatari della formazione stessa che deve essere documentata.

Il Modello organizzativo è illustrato ai **volontari** tramite **opuscolo informativo** che viene fornito in fase di reclutamento.

L'adozione del presente Modello 231 e i suoi successivi aggiornamenti sono comunicati ai **Destinatari esterni**, che a qualsiasi titolo operano con e per la **NORDIC**, al momento dell'adozione o degli aggiornamenti stessi. **Tale comunicazione avviene tramite il sito aziendale nel quale viene pubblicato anche il MOG nella sola parte generale.**

Ad avvenuta adozione del Modello 231 i soggetti Destinatari si impegnano, nello svolgimento dei compiti afferenti alle aree rilevanti ai fini del Decreto e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della **NORDIC**, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti.

A tal fine gli stessi vedono formalizzata un'apposita clausola contrattuale (cfr allegati PS\_2).

## 8 ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, per espressa previsione legislativa, atto di gestione sociale tipico dell'Organo Amministrativo, riconducibile al dovere di buona prassi organizzativa, discendente dal codice civile (artt. 2475 e segg), qualunque sia la forma amministrativa scelta.

L'adozione del presente Modello è, pertanto, di competenza esclusiva del **Consiglio di Amministrazione della NORDIC**.

Il **Consiglio di Amministrazione** delibera in merito all'aggiornamento del Modello 231 e al suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza, ad esempio di:

- cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dell'operatività della **NORDIC**;
- significative violazioni del Modello 231 e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo o di esperienze di pubblico dominio del settore;
- specifici eventi (es. novità legislative, richieste dell'Organo amministrativo, etc.) che richiedano l'estensione dell'ambito di applicazione del Modello 231 a nuove fattispecie di rischio.

Il Modello 231 sarà sottoposto, da parte del **Consiglio di Amministrazione** e dell'Organismo di Vigilanza ad un procedimento di analisi periodica, al fine di garantire la continuità dinamica delle funzioni che gli sono proprie in relazione all'evoluzione delle esigenze emerse.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello 231 devono essere segnalati in forma scritta dall'Organismo di Vigilanza all'Organo amministrativo, affinché lo stesso possa effettuare le delibere di propria competenza.

Le modifiche dei principi di comportamento e controllo necessari per l'attuazione del Modello 231 avvengono ad opera delle strutture della **NORDIC**.

L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato in merito alle attività di aggiornamento ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle proposte di modifica.